



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
Via Francesco Sforza, 23 – 20122 Milano

R.G. 1168 /12 + 626/13
R.G.N.R. 10198 /12 + 2164/13
SENT. 908 /15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

- SEZIONE PENALE -

Il Giudice di pace di Milano, **Roberto De Savino**, alla pubblica udienza del 24.09.15, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale contro

Ciaramitaro Ivan Graziano, n. 27.07.72 in Piazza Armerina (EN), residente in Trezzano Rosa (MI), via Rossini 2

imputato, come appresso, per:

- a) il reato di cui agli artt. 81 c.p., 594, commi e 4, c.p. per aver offeso, anche in presenza di più persone, l'onore e il decoro del sig. Walter Caimi, pronunciando nei suoi confronti le seguenti frasi: *“sei deficiente, una testa di cazzo, mi hai rotto i coglioni, sei un essere inutile, puzzi, non ti lavi, sei un barbone”*;
- b) il reato di cui all'art. 612 comma 1, c.p. per aver minacciato il sig. Walter Caimi, pronunciando nei suoi confronti le seguenti frasi: *“Se non rispetti le regole, ti metto le mani addosso, se non fai quello che ti dico io, non ti do le ferie, se non fai quello che dico, passerai dei seri guai”*;

entrambe con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11) c.p. per aver abusato della relazione d'ufficio esistente con la persona offesa.

Fatti indicati come avvenuti in Milano, dal 30.07.12

- c) il reato di cui all'art. 612 comma 1, c.p. perché, allo scopo di costringere il sig. Walter Caimi a rinunciare al ricorso presentato al Giudice di Pace di Milano il 24.10.12 nei confronti dello stesso sig. Ciaramitaro (RGGdP 1168/12-RGNR 10198/12) lo minacciava pronunciando nei suoi confronti la seguente frase: *“Quando sarà finito tutto te la farò pagare e ti squarto”*.
Fatto indicato come avvenuto in Milano, il 21.03.13.

imputato presente, **Christian Bentivegna, di fiducia, con studio in 20121 Milano, corso di**
assistito da avv.: **Porta Nuova 34**

conclusioni delle parti

Pubblico Ministero: **assoluzione ex art. 530, c. 2, cpp, per non aver commesso il fatto**
Difensore di parte civile: **come da conclusioni scritte**
Difensore dell'imputato: **assoluzione con formula piena, perché il fatto non sussiste, in sub.
ass ex art. 530, c 2, cpp**

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Nel procedimento introdotto con ricorso immediato del 24.10.12 (rg 1168/12), con capi d'imputazione a) e b), non si riusciva ad addivenire ad una conciliazione e, all'udienza del 27.03.13, venivano ammessi i testi indicati dalle parti.

All'udienza del 22.10.13, si dava corso all'escussione del teste ricorrente, il cui prosieguo veniva rinviato alla successiva udienza del 11.02.14, nella quale veniva poi disposta la riunione con il procedimento rg 626/13 (assegnato a questo giudice nell'ottobre 2013), nel mentre non si proseguiva nella prova orale, per richiesta di rinvio dell'udienza prove richiesta dal difensore del ricorrente.

All'udienza del 23.09.14, proseguiva e si esauriva la deposizione del ricorrente.

Il p.m. chiedeva la correzione del capo d'imputazione (per il proc. rg 626/13 - relativo all'imputazione qui sub c) - variando la data di commissione del fatto da 20.03.13 in 21.03.13.

La difesa dell'imputato produceva prospetti settimanali e mensili di presenza del personale sul luogo dei fatti (redatti dallo stesso imputato per conto dell'azienda), nonché una rappresentazione grafica di detto luogo (materialmente depositata all'udienza successiva).

La difesa del ricorrente chiedeva l'acquisizione di lettere di doglianza firmate da colleghi di lavoro del ricorrente (alcune anche firmate dallo stesso), che non venivano acquisite in quanto non ritenute pertinenti i fatti di cui all'imputazione.

Il giudice invitava il difensore del ricorrente ad indicare chi tra i suoi testi ammessi fosse stato presente ai fatti riferiti dalla parte offesa e, preso atto della incapacità del difensore di fornire indicazioni al riguardo, revocava l'ordinanza di ammissione delle prove testimoniali indicate al punto 8 del ricorso.

All'udienza 07.01.15, veniva reso l'esame dell'imputato ed escussa la testimonianza del teste della difesa Giacomelli Stefano.

Sulla base di tali emergenze processuali, può escludersi che sia stata fornita piena prova delle condotte ascritte all'imputato in relazione ai capi b) e c).

Unica fonte di prova, infatti, sarebbe la testimonianza della parte offesa, laddove dalla stessa e dal complesso delle altre deposizioni testimoniali si può solo desumere che i rapporti tra le parti si svolgevano in un ambiente di lavoro connotato da tensioni di carattere sindacale.


Circa il capo b) la testimonianza della parte offesa non è stata particolarmente puntuale, non avendo il medesimo neppure specificato e circostanziato i fatti contestati all'imputato, limitandosi a riferire genericamente di contestazioni disciplinari ricevute prima e dopo la supposta data del fatto.

In ordine al capo c) va poi osservato che l'unica circostanza dedotta dalla parte offesa è che l'imputato gli aveva detto che gliela avrebbe fatta pagare, un paio di giorni dopo l'udienza di altro processo, ma, date le tensioni tra le parti sul luogo di lavoro, per come riferite dallo stesso teste, simile espressione, per la sua genericità (e sempre che fosse correlata al processo in corso, circostanza non dimostrata), non pare potesse assumere i connotati di una minaccia, né poteva apparire idonea ad incutere timore nel lavoratore, che già era efficacemente tutelato da un proprio legale in un procedimento avviato con ricorso immediato.

Deve, invece, affermarsi la sussistenza del reato contestato sub a), ancorché limitatamente alla espressione "*sei una testa di cazzo*", essendo l'unica sulla quale non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità di quanto riferito dalla parte offesa, essendo stata la testimonianza sul punto sufficientemente precisa e coerente, non risultando scriminante, ai fini della commissione del reato, l'abitudine con la quale, prima del fatto contestato, secondo il teste p.o., l'imputato avrebbe usato un linguaggio offensivo sul luogo di lavoro.

Possono riconoscersi le attenuanti generiche, in considerazione della circostanza che il linguaggio offensivo dell'imputato era stato per lungo tempo tollerato dalla p.o., la quale sembra essersi determinata alla querela anche per motivi di solidarietà sindacale (risultano presentati più ricorsi immediati, anche di altri colleghi di lavoro, in uno spazio temporale ristretto), né, d'altronde, il teste ha riferito di avere in precedenza invitato l'imputato a cessare la scurrilità del linguaggio.

All'accertamento del reato deve conseguire il riconoscimento dei danni patiti dalla parte offesa, costituitasi parte civile, che, in assenza di specifiche indicazioni, vengono liquidati, in uno con il danno morale, in via equitativa e definitiva, nella misura di € 200,00 (duecento/00), oltre alle spese di costituzione, che, anche tenuto conto che l'imputato è risultato responsabile per solo uno dei tre capi d'imputazione e di non particolare spessore, vengono liquidate in € 800,00 (ottocento/00), oltre 15% spese generali ed accessori di legge.



Determinazione della pena

In applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., la pena base viene determinata in euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di multa, tenuto conto del contesto e della concreta offensività della condotta, possono concedersi le attenuanti generiche in considerazione delle circostanze sopra evidenziate.

Alla sentenza di condanna consegue, ex art. 535 c.p.p., l'obbligo di pagare le spese del procedimento.

P.Q.M.

visto l'art. 530, 2° comma, c.p.p.,

ASSOLVE

Ciaramitaro Ivan Graziano dai reati ascritti ai capi B) e C) della rubrica, perché i fatti non sussistono.

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

l'imputato colpevole del reato ascritto al capo A) della rubrica e, riconosciute le attenuanti generiche, lo

CONDANNA

alla pena finale di euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali,

visto l'art. 538 c.p.p.,

CONDANNA

altresi l'imputato al risarcimento dei danni in favore di Caimi Walter, ricorrente parte civile, danni che liquida definitivamente in complessivi € 200,00 (duecento/00), oltre alle spese di costituzione che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali 15% e accessori di legge.

Milano, li 24.09.15

Il G.d.P.

Roberto De Savino

